



**PROVINCIA DI SONDRIO**  
**Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave**  
**Servizio Pianificazione Territoriale**



<b>Autorizzazione n.</b>	<b>64/PT/2014</b>	<b>in data 30/06/2014</b>
<b>Pratica n.</b>	<b>1056/14</b>	
<b>Oggetto</b>	<b>Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004 in procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 del DPR 10 luglio 2010 n° 139</b>	
<b>Richiedente</b>	<b>LANFRANCHI Paolo Antonio, residente in Dazio, Via S.Anna n° 9 - Proprietario</b>	
<b>Opere</b>	<b>"Modifica della recinzione per creazione posto auto" in comune di Dazio, via S. Anna n° 9 Foglio 1, mappale 413</b>	
<b>Vincoli paesaggistici</b>	<b>Decreto Legislativo 42/2004, art. 142 lettera c) fiumi e corsi d'acqua (Torrente Tovate)</b>	
<b>Ambito territoriale</b>	<b>Ambito territoriale della Bassa Valtellina Macrounità del Paesaggio di versante (art. 39 PTCP) Tipologia del Sistema insediativo consolidato e nuclei sparsi.</b>	

**IL DIRIGENTE**

- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 e s.m.i.";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità a norma dell'art 146, comma 9, del D.Lgs 42/04 e s.m.i.";
- Visto il PTR della Lombardia, approvato con deliberazione consiliare n. 951 del 19.01.2010 e pubblicato sul BURL S.I n. 7 del 17 febbraio 2010;
- Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio" al titolo V, nonché i criteri attuativi approvati con DGR n° 2727 del 22/12/2011;
- Vista l'istanza presentata da Lanfranchi Paolo Antonio e pervenuta per il tramite del Comune di Dazio in data 17/03/2014, protocollo n° 7635, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per intervento di "Modifica della recinzione per creazione posto auto" sulle aree site in Dazio, contraddistinte al fg. 1 mapp.le 413, nonché le integrazioni pervenute in data 10/04/2014 prot. 10339 ed in data 07/05/2014 prot. 12583;
- Verificato che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico in base al decreto legislativo 42/2004 art. 142 lettera c) in quanto localizzata entro la fascia di tutela paesaggistica istituita per 150 metri dalle sponde del torrente Tovate come iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 1-quater della L.431/85 con DGR 4/12028 del 25 luglio 1986;
- Dato atto che l'intervento di lieve entità è ascrivibile alle tipologie di autorizzazione semplificata di cui al DPR 10/07/2010 n° 139, Allegato 1, Punto 11;
- Considerato che la competenza amministrativa è in capo alla Provincia ai sensi dell'art. 80 comma 6-bis della legge regionale 12/2005 in quanto il comune di Dazio non dispone di Commissione paesaggistica secondo la procedura dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004 entrata in vigore il 1 gennaio 2010;
- Vista la delibera di consiglio provinciale n. 254 del 31 agosto 2005 e s.m.i. con la quale è stata istituita la Commissione provinciale per il paesaggio ai sensi dell'art. 81 della L. R. 12/2005 e s.m.i. ;
- Vista la nota prot. 8329 del 21/03/2014 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR n° 139/2010 e contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- Vista la Relazione istruttoria ed acquisito dalla Commissione Provinciale per il Paesaggio nella seduta del 20 maggio 2014 il parere favorevole con indicazioni;



- Preso atto che con nota A.R. del 26/05/2014, prot. 14446, l'istanza di autorizzazione paesaggistica unitamente alla relazione dell'ufficio provinciale ed al parere della Commissione Paesaggio sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano;
- Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza in data 30/05/2014 e che entro il termine di 25 giorni non risulta rilasciato il prescritto e vincolante parere e che pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR n° 139/2010, è previsto che l'Amministrazione competente ne prescinda e rilasci l'autorizzazione;
- Valutata l'istanza in rapporto ai contenuti del vincolo paesaggistico, considerato il parere della Commissione Provinciale del Paesaggio che costituisce parte integrante del presente atto nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento;

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 146 del D. Legislativo n. 42/2004 e per i soli aspetti paesaggistici

il signor Lanfranchi Paolo Antonio, residente a Dazio, via S. Anna n° 9, in qualità di proprietario dell'immobile distinto al mappale 413 del fg. 1 censuario del comune di Dazio, all'esecuzione dell'intervento di "Modifica della recinzione per realizzazione posto auto", così come da progetto redatto dal geom. Gusmeroli Lucia con studio tecnico in Dazio, con

"parere favorevole con indicazioni"

### **DISPONE**

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del DPR n° 139/2010 è immediatamente efficace ed è valido per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati, qualora non avviati, devono essere sottoposti a nuova autorizzazione.
2. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al richiedente, al Comune di Dazio e, per tramite della procedura Mapel alla Soprintendenza e a Regione Lombardia.
3. L'Amministrazione comunale di Dazio dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo e nell'ambito dei poteri previsti dal DPR 380/2001 è incaricata della vigilanza sulla conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato.
4. Copia del provvedimento autorizzativo è affissa all'albo provinciale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di rilascio ed è scaricabile dal sito della provincia all'indirizzo [www.provincia.so.it/territorio/paesaggio](http://www.provincia.so.it/territorio/paesaggio) all'elenco delle autorizzazioni aggiornato con cadenza mensile.
5. Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal Decreto Legislativo 42/2004 e non costituisce presupposto di legittimità del progetto sotto qualsiasi altro aspetto.
6. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n° 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica (o altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146 comma 12 del Decreto legislativo 42/2004 s .m.i.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Italo Rizzi



Sondrio, 30 giugno 2014



# PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave  
Servizio Pianificazione Territoriale

Commissione del 20 maggio 2014

Archivio pratica n. 1056/14

O.d.G. n. 5

**OPERE:** Modifica della recinzione per creazione posto auto

**Categoria Mapel :** MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**TIPOLOGIA AUTORIZZATIVA:** SEMPLIFICATA

La tipologia dell'intervento è ascrivibile alle categorie di procedura semplificata di cui al DPR n° 139/2010

**RICHIEDENTE:** LANFRANCHI Paolo Antonio, residente in Dazio, Via S. Anna n° 9

**UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Comune di Dazio, Via S. Anna n° 9

Censito catastalmente al Foglio 1, mappale 413

**VINCOLI PAESISTICI VIGENTI:**

- Decreto Legislativo 42/2004, art. 142 lettera c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 mt ciascuna (Torrente Tovate).
- Ambiti di elevata naturalità art. 17 PPR

**AMBITO TERRITORIALE:** Ambito geografico della bassa Valtellina

Unità tipologiche di paesaggio: Macrounità del Paesaggio di versante (art. 39 PTCP), tipologia del Sistema insediativo consolidato e nuclei sparsi.

Destinazione d'uso dell'area da PGT vigente: Ambito urbano di completamento a bassa densità - C2

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:**

Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria dell'area di pertinenza di edificio residenziale posto nel tessuto urbano di competenza tipicamente comunale, la cui autorizzazione paesaggistica è in capo alla Provincia, ai sensi dell'art. 80 comma 6-bis della legge regionale 12/2005, in quanto l'amministrazione comunale ad oggi non dispone di commissione paesaggistica.

L'istanza, trasmessa alla Provincia con nota 398 in data 10.03.2014 dal comune di Mantello e pervenuta in data 14.03.2014, è corredata di attestazione di conformità urbanistica ed edilizia.

Il progetto concerne la modifica sul fronte strada di un tratto della recinzione dell'area di pertinenza dell'abitazione, al fine di realizzare un posto auto.

La modifica consiste nella rimozione della recinzione metallica per una lunghezza di 6 metri e del relativo muro di delimitazione. Verrà quindi realizzato, nell'area del cortile di pertinenza, un posto auto delle dimensioni di mt. 6x3.60 circa, pavimentato a verde con masselli autobloccanti tipo green-block ed avente medesima pendenza della strada adiacente. A delimitazione del parcheggio verrà eretto un muro in blocchetti di cls dell'altezza massima di cm 50, intonato colore grigio. Non verrà riproposta la recinzione metallica sulla parte modificata.

L'istanza è stata sottoposta a parere della Commissione Provinciale per il Paesaggio nella seduta del 15.04.2014, la quale ha espresso il seguente parere:

"Parere negativo relativamente alla soluzione prospettata. Si chiede di riformulare la proposta valutando la possibilità di eliminare la recinzione ed il cordolo sull'intero fronte prospiciente la strada comunale".



Con nota prot. 11009 del 17/04/2014 la Provincia ha comunicato all'interessato il parere negativo espresso dalla Commissione, informando contestualmente il richiedente della possibilità di presentare, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, osservazioni, controdeduzioni o quant'altro valutabile sotto il profilo paesaggistico con una riorganizzazione organica e unitaria dell'intervento sul fronte strada.

In data 07/05/2014, prot. 12583, è pervenuta per il tramite del Comune la controdeduzione da parte del richiedente dove si conferma il progetto così presentato poiché si considera irrealizzabile l'eliminazione della recinzione e del cordolo per le seguenti motivazioni:

- si creerebbe un pericolo per i pedoni e per gli autoveicoli che percorrono la via S. Anna in quanto il dislivello tra la strada e la quota del giardino è variabile da 50 a 100 cm
- le acque piovane provenienti dalla strada comunale convoglierebbero nel giardino.

Il richiedente chiede pertanto che il progetto venga rivalutato poiché ritenuto migliorativo nei confronti della viabilità comunale ritenendo necessaria la realizzazione del posto auto sul terreno pertinenziale data la larghezza limitata della carreggiata.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ISTRUTTORE: Arch. Rosilde Ciuffreda

**PARERE DELLA COMMISSIONE:**

SI RICONFERMA, ANCORCHÉ NON PRESCRITTIVE, LE INDICAZIONI SIA DI NATURA PAESAGGISTICA CHE FUNZIONALE CHE INVITAVANO IL RICHIEDENTE A PROPORRE ALTRA SOLUZIONE.  
PRESO ATTO DELLE MOTIVAZIONI ESPRESSE NON ASSOCIATE AD UNA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, STANTE L'ESIGUITÀ DELLO STESSO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente Ing. M. Scaramellini	Arch. D. Benetti	Arch. G. Bettini	Dott. M. Curcio	Ing. E. Moratti

Sondrio, li 20 maggio 2014

VISTO:  
IL DIRIGENTE  
Dott. Italo Rizzi

IL TECNICO ISTRUTTORE  
Arch. Rosilde Ciuffreda